



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del M.E.F. del 05/12/2017;
- VISTA la circolare n.120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA l'istanza del 09/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 09/11/2015 al n. 147262, con la quale il dott. Miceli Angelo, nato a XXXXX il XXXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 30/09/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- CONSIDERATO che il dipendente sopra citato non raggiungeva il requisito pensionistico alla data del 31/12/2020 in quanto alla stessa data il provvedimento di riscatto laurea non risultava ancora definito da parte del Fondo Pensioni Sicilia, e che pertanto il dott. Miceli Angelo non veniva cancellato dal ruolo;
- VISTO il Decreto n. 355 del 22/02/2021 del Fondo Pensioni Sicilia, assunto al protocollo generale della Funzione Pubblica il 13/05/2021 al n. 48355, con il quale, in esecuzione della Sentenza n. 53/2021 della Corte dei Conti, veniva riscattato a favore del dott. Miceli Angelo, ai fini di quiescenza, il periodo di studi universitari pari ad anni 04 mesi 00 e giorni 00, consentendo "di fatto" allo stesso il raggiungimento del requisito pensionistico "quota 98" in data 26/09/2020;
- RITENUTO per quanto sopra esposto di dovere cancellare dal ruolo il dipendente sopra citato ai sensi dell'art. 52 comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la comunicazione del dott. Miceli Angelo del 17/05/2021, relativa alla fruizione delle ferie maturate e ancora da fruire entro il 30/06/2021;
- VISTA la nota prot. n. 50894 del 20/05/2021, con la quale si comunica al dipendente e al Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/07/2021;
- VISTO il D.A. n. 9580 del 18/12/1993, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 21/12/1993 al n. 5470, con il quale il predetto dipendente è stato inquadrato nella qualifica di "Dirigente Tecnico Geologo", con decorrenza giuridica ed economica 21/09/1993;
- VISTO il Decreto n. 4883 del 23/11/2006, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 29/12/2006 al n. 4872, con il quale al dott. Miceli Angelo sono stati ricongiunti ai fini pensionistici, ai sensi del D.P.R. 1092/73, anni 04 mesi 03 e giorni 20 di servizio pre ruolo;

VISTO il D.D.G. n. 1115 del 04/03/2002, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1195 il 21/03/2002, con il quale il dott. Miceli Angelo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. n.10/2000, è inquadrato nella Terza Fascia Dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;

VISTO lo stato matricolare regionale;

VISTO lo stato matricolare militare;

ACCERTATO che alla data del 30/06/2021 il dott. Miceli Angelo vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni XX mesi XX e giorni XX e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 30/06/2021	27	9	10
Decreto n. 4883 del 23/11/2006	4	3	20
Decreto n. 355 del 22/02/2021	4	0	0
Servizio militare	0	11	28
Totale	37	0	28

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98,0 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/07/2021, è risolto il rapporto di lavoro del dott. Miceli Angelo, nato a XXXXX il XXXXX, Dirigente di Terza Fascia, e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s. m. i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 14 GIU. 2021

F.to

IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

Visto si pubblichi – F.to
Il Dirigente del Servizio 3
G.G. Palagonia

originale agli atti d'ufficio

